

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Link Campus University" nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Roma, Via del Casale di San Pio V, 44 - P.IVA 11933781004 in persona Generale pro-tempore dott. Roberto Russo, nato a Roma il 13/08/1968, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università.

E

I.I.S. G. GALILEI Cod. Mec. CRIS009009 nel seguito denominata *Istituzione scolastica*, con sede legale in CREMA (CR) via M. DI C.F. 8204270194 e P.IVA 02121210261 con sede in VIA M. DI CANOSSA N. 21 - 26013 CREMA (CR) in persona del Dirigente scolastico prof. SSA PAOLA ORINI

Nel seguito congiuntamente denominate *Parti*

PREMESSO

- che l'*Università* propone un continuo adeguamento e approfondimento dei metodi didattici anche attraverso diversificate attività di tirocinio, assunte quale momento formativo fondamentale nell'ambito dei differenti curricula di studi proposti dall'Ateneo;
- che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
- che il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 definisce *Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.*
- che ai sensi dell'allegato B al DM 30 settembre 2011 l'ordinamento didattico del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno prevede, fra l'altro, un TIROCINIO di 300 totali (Area professionalità Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali) ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")
- che le ore di tirocinio sono calcolate in 60' e non è previsto riconoscimento di crediti;

- che le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su “progettualità” proposte dagli Atenei, nei singoli “Project Work”, ovvero dalle istituzioni scolastiche e che le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle istituzioni coinvolte nel processo.
- che ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del DM 93/2012, il tirocinio può essere svolto presso l’Istituzione Scolastica di servizio, anche se non accreditata.
- che il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012 ha regolamentato la Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio.
- che il Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2016 n. 948 ha definito la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio;
- che il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2019 n.92 ha definito le Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti iscritti e frequentanti i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno inseriti nell’offerta didattica *dell’Università*, presso l’*Istituzione scolastica*.

Art. 2

Per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il tirocinio svolto presso l’*Istituzione scolastica*, che si configura come corso di preparazione all’insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizzato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

In particolare, esso riguarda il tirocinio indiretto e diretto di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor in collaborazione con il docente universitario così ripartito:

Tabella 12 CFU			
Tirocinio diretto	150 ore		6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con il tutor coordinatore	50 ore	3 CFU
	Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti	25 ore	
	T.I.C.*	75 ore	3 CFU
Totale	-	300	12 CFU

La durata dei tirocini dovrà essere conforme alle prescrizioni ministeriali vigenti e non potranno essere riconosciute attività pregresse.

Attiene alle attività di tirocinio anche la partecipazione, previa autorizzazione della Dirigenza Scolastica, alle riunioni di lavoro dei gruppi preposti alla disabilità.

Il Tirocinio Diretto viene effettuato presso l'*Istituzione Scolastica*, seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione stessa ai sensi della normativa vigente.

Per le attività di Tirocinio diretto il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'*Istituzione scolastica*, individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento sul sostegno così come previsto nel citato DM 30.09.2011 art.3, comma 2, lettera e.

Il Tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti di laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Ateneo (50 ore) e presso le sedi di tirocinio (25 ore); tali attività riguardano:

- rielaborazione dell'esperienza professionale;
- rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.

Infine, nelle attività di tirocinio indiretto rientrano anche quelle relative al Laboratorio sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC) che l'Ateneo si riserva di realizzare anche attraverso l'affidamento alle singole istituzioni scolastiche così come eventualmente specificato nei singoli Progetti Formativi.

Art. 3

Per ciascun tirocinante i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono fissati nei Progetti formativi di tirocinio dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 4

L'*Università* dà atto delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti.

Art. 5

L'*Istituzione scolastica* ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'*Università*, per ogni tirocinante, la valutazione sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento progressivo degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'*Università* qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.
- su richiesta dell'*Università*, ad indicare nominativi di docenti qualificati a cui affidare laboratori didattici, tramite formale incarico retribuito, da parte dell'*Università* stessa.
- a raccogliere la documentazione attestante la frequenza del tirocinio.

Art. 6

L'*Università* si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo di tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor coordinatori, dei tutor dei tirocinanti e dei responsabili delle istituzioni scolastiche;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute vigenti nelle istituzioni scolastiche;

Art. 7

I rapporti che le Istituzioni scolastiche e l'*Università* intrattengono con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per le Istituzioni scolastiche e per l'*Università* alcun onere finanziario fatto salvo quanto previsto della normativa vigente relativamente alla corresponsione da parte dell'*Università* di una quota pari € 300,00 per ogni corsista dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

E, altresì, prevista una quota pari a € 100,00 a scuola per l'**eventuale svolgimento** del laboratorio TIC presso la sede scolastica.

Art. 9

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. anche in relazione ad esigenze di carattere eccezionale e/o emergenziale.

Art. 10

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 11

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per l'Università: lcu@pec.unilink.it
- per l'Istituzione scolastica CRIS009009@pec.istruzione.it.

Art. 12

La presente Convenzione ha durata annuale, con validità dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, su richiesta dell'Università, per gli anni accademici successivi, salvo rinuncia dell'Ente ospitante.

Alla scadenza potrà essere rinnovata almeno 60 giorni prima della scadenza.

La presente Convenzione potrà essere modificata mediante atto aggiuntivo concordato tra le parti tenuto, altresì, conto dell'evolversi nella normativa in materia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Art. 14

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 16

L'*Istituzione scolastica* si impegna ad osservare le norme sanitarie e preventive secondo la vigente normativa nazionale.

Per l'Istituzione Scolastica

il Dirigente Scolastico

Prof. 

Per l'Università

il Direttore Generale

Dott. Roberto Russo

